

Legge 23 aprile 1865 n. 2252

Vittorio Emanuele II
Per Grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d' Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato.

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1°. Tutti gli usi conosciuti nell' Isola di Sardegna sotto il nome di ademprivi non che i diritti di cussorgia sono aboliti.

Ogni atto di ulteriore esercizio di questi usi e diritti costituisce una violazione al diritto di proprietà, alla quale sarà applicato il Codice Penale,

Art. 2°. Detratti gli ettari dugentomila assegnati con Legge 4 gennaio 1864 ai concessionari delle ferrovie sarde, tutti gli altri terreni ademprivili e cussorgiali esistenti nell' Isola e di spettanza del Demanio, sono devoluti in piena e perfetta proprietà ai Comuni nel cui territorio codesti stabili trovansi, a condizioni però:

1. Che i Comuni soddisfacciano alle ragioni di coloro ai quali competono sui terreni ceduti diritto di ademprivio o di cussorgia;
2. Che essi Comuni tengano in ogni circostanza pienamente ed incolume il Demanio da ogni molestia di lite o di pretesa degli aventi ragioni ad ademprivio o a cussorgia;
3. Che soddisfatte queste ragioni, **gli stessi Comuni, nel perentorio termine di anni tre dal giorno dell'eseguita cessione, vendano tutti i terreni ademprivili e cussorgiali a loro con questa Legge ceduti;**

Art. 3. Trascorso il termine, ove non siasi compiuta per parte dei comuni cessionari la vendita dei terreni ademprivili o cussorgiali loro devoluti, saranno questi venduti dall' Autorità governativa a beneficio del Demanio.

Art. 4. Chiunque pretenda compenso per le sue ragioni di ademprivio, o di cussorgia ne deve porgere domanda al Sotto Prefetto del suo circondario con distinta indicazione dei titoli ai quali la appoggia, nel perentorio termine di mesi sei dal giorno della

pubblicazione della presente Legge.

Trascorso questo termine, si avrà senz'altro per prescritta la ragione dell'ademprivista e cussorgiante comunque si tratti, ai quali però è sempre riservata l'azione di regresso verso i rispettivi Amministratori.

Art. 5. Queste domande di compenso non sono ammesse, se non si fondano sopra un titolo, ovvero un possesso trentennario, atto a prescrivere, o sopra una sentenza passata in giudicato, ovvero sopra atti di positiva ricognizione ancorché, seguita in via amministrativa.

Art. 6. In ogni Capoluogo di Mandamento dove hannovi terreni ademprivili o cussorgiali da ripartire, saranno nominati tre arbitri: l'uno dal Prefetto della Provincia, l'altro dal Presidente del Tribunale del Circondario, il terzo dal Comune interessato.

Questi arbitri giudicano inappellabilmente intorno al modo di riparto dei terreni, ed alla quota in compenso da assegnarsi all'ademprivista o al cussorgiante.

Quando insorga questione intorno alla proprietà del terreno, ovvero intorno al diritto all'ademprivio o alla cussorgia, ricusando le parti di acquietarsi alle determinazioni degli arbitri, la controversia viene deferita al giudizio dei tribunali ordinari, dinanzi ai quali si procederà sempre nella forma sommaria.

Art. 7. I modi di esecuzione della presente Legge saranno determinati per Decreto Reale con apposito regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque aspetti di osservarla e farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Torino addì 23 aprile 1865

Vittorio Emanuele II